

IL DIRITTO ALLA SALUTE A UN ANNO DAL DL 113/18

avv. Alberto Guariso

www.studiodirittielavoro.it

guariso@studiodirittielavoro.it



Il «divieto» di iscrizione anagrafica (art. 13 DL 113/18)

- Il permesso di soggiorno (per richiesta asilo) costituisce documento di riconoscimento (= consente l'identificazione del titolare)
- Ma non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica
- Il richiedente comunica il domicilio al momento della presentazione della domanda di protezione (se accolto è il centro di accoglienza)
- Nel luogo di domicilio sono assicurati i servizi «comunque erogati sul territorio»

Segue : tre interpretazioni

- La norma intende solo cancellare la previsione «di favore» introdotta dal DL Minniti secondo la quale il richiedente era automaticamente iscritto nel comune del centro di accoglienza : deve dare la prova della dimora abituale - resta vigente l'art. 6 c. 7 (iscrizione alle medesime condizioni dei cittadini italiani) - Tribunali Bologna, Firenze, Genova ecc. – Comuni di Vimercate, Crema ecc.
- La norma vieta l'iscrizione e il divieto è costituzionale (trib. Bolzano)
- La norma vieta l'iscrizione e il divieto è incostituzionale (Trib.Milano = udienza davanti alla Corte Cost. 10 marzo 2020)

Effetti sul diritto alla salute ?

- Indipendentemente dalle interpretazioni, l'iscrizione anagrafica non rileva ai fini della iscrizione SSN perché la salute rientra nei «servizi comunque erogati sul territorio»
- Restano inoltre vigenti:
 - L'art. 34 comma 7 TU «*Lo straniero è iscritto nella ASL del comune in cui dimora*»
 - L'art. 42 comma 2 Reg. attuaz. (DPR 394/99) «*in mancanza di iscrizione anagrafica per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno...l'iscrizione è valida per tutta la durata del permesso*»
 - (NB: in generale la mancata iscrizione all'anagrafe può porre problemi se ostacola l'iscrizione al collocamento che a sua volta dà diritto alla iscrizione ssn ex art. 34 TU. Ma i richiedenti hanno un titolo autonomo alla iscrizione)

Tuttavia accade che...

- Sul permesso di soggiorno non è indicato il domicilio e il richiedente non è accolto: deve valere l'autocertificazione
- Il richiedente abbia cambiato domicilio rispetto a quello indicato nel permesso e non ha comunicato alla questura il cambiamento: deve valere l'autocertificazione
- Alcune ASL richiedono documentazione aggiuntiva, come dichiarazione ospitalità o contratto di affitto...: non è previsto; deve valere l'autocertificazione

I «nuovi permessi»

- Permesso per **protezione sociale** (art. 18) – 6 mesi prorogabile – consente lavoro ed è convertibile in lavoro – dicitura «*casì speciali*» - **consente iscrizione SSN** (cfr. art. 34)
- Permesso per **violenza domestica** (art. 18bis) – un anno – consente lavoro ed è convertibile in lavoro – dicitura «*casì speciali*» – **consente iscrizione SSN** (art. 34)
- Permesso per **sfruttamento lavorativo** (art. 22, c. 12quater) – 6 mesi rinnovabile – consente di lavorare ed è convertibile – dicitura «*casì speciali*» - **consente iscrizione SSN** (cfr. art. 34)
- Permesso per **calamità naturali** (art. 20bis) – *«quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza»* - rinnovabile 1 volta – consente il lavoro ma non può essere convertito in lavoro – valido solo sul territorio nazionale - consente iscrizione SSN ? Sicuramente se lavora o se sia iscritto all'uff lavoro.

segue

- Permesso per **atti di particolare valore civile** – due anni – rinnovabile – consente di lavorare ed è convertibile – **consente iscrizione al SSN ?** - Sicuramente se lavora o è iscritto all'Uff. lavoro
- **Permesso per protezione speciale (art. 32, c.3 Dlgs 25/08)** – quando non può essere accordata la protezione ma sussistono i presupposti dell'art. 19 c. 1 (divieto di espulsione in paese ove sussista rischio di persecuzione) e c. 1.1 (divieto di espulsione in paese ove sussista rischio di tortura, anche tenendo conto di violazioni gravi e sistematiche di diritti umani) – dicitura «protezione speciale» – annuale – rinnovabile previa decisione della commissione - consente di lavorare - non è convertibile - **consente iscrizione al SSN (v. art. 34)**

Segue - i permessi nella fase transitoria

- alla prima scadenza del permesso umanitario restano «*fermi i casi di conversione*» – quindi ci può essere conversione in lavoro e in attesa occupazione (controverso)
- Se la commissione ha riconosciuto il permesso umanitario e questo non è ancora rilasciato, ovvero se la commissione (o il giudice) riconosce il diritto perché la domanda è presentata prima del 5.10.18 si rilascia «*casi speciali*» - durata due anni – consente di lavorare ed è convertibile – consente iscrizione SSN (cfr. art. 34 TU)

I permessi in fase di rinnovo

- In generale permangono i medesimi diritti (art.2 TU immigrazione; art. 5, comma 9bis TU «in attesa del rilascio o rinnovo il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare....»)
- In particolare rimane il diritto alla iscrizione : art. 34 «...gli stranieri che abbiano chiesto il rinnovo...»
- La questione per i permessi brevi - in particolare richiesta asilo – solo 6 mesi + 3 o 4 mesi per il rinnovo -

Il permesso per cure mediche (art. 19, c.2, lett. dbis)

- stranieri che «versano in condizioni di salute di **particolare gravita'**, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un **rilevante pregiudizio alla salute** degli stessi, **in caso di rientro** nel Paese di origine **o di provenienza**.
- per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad **un anno - rinnovabile** finche' persistono le condizioni di salute di particolare gravita' debitamente certificate - valido solo nel territorio nazionale – consente iscrizione al SSN (cfr. art. 34)

Questioni :

- **NON E'** il permesso ex art. 36 TU (che non consentiva iscrizione al SSN)
- Chi rilascia il permesso ? : la commissione per il riconoscimento dello status (come accadeva per il permesso umanitario) o la questura ?
- Come si accertano le condizioni di cura nel paese di origine o di provenienza ?

IL QUADRO INDEROGABILE: LA SENTENZA CEDU 13.12.2016

- occorre verificare se l'allontanamento espone il richiedente a una significativa riduzione dell'aspettativa di vita e a un rapido declino delle condizioni di salute per l'assenza di, o impossibilità di accedere a, trattamenti medici adeguati nel Paese di destinazione.
- occorre che le autorità interne procedano a una comparazione tra lo stato di salute precedente e l'ipotetico stato di salute successivo all'allontanamento alla luce della disponibilità di cure mediche, del loro costo e dell'esistenza nel Paese di destinazione di una rete sociale e familiare di sostegno.

La circolare Ministero salute 24.7.19

- Conferma la normativa, anche per iscrizione richiedenti asilo.

TUTTAVIA

- I titolari di permesso «valido solo sul territorio nazionale» (calamità e cure mediche) non hanno diritto al rilascio Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) – e per necessità di cure all'estero ?
- Gli iscritti a pagamento al SSN (art. 34, c. 3) non hanno diritto alle cure all'estero e non ottengono la TEAM (ciò, secondo il ministero, sulla base dell'art. 61 DPCM 12.1.17 LEA)

infine

- Italiani e stranieri che non hanno mai svolto attività lavorativa (inoccupati) hanno diritto alla esenzione dal ticket al pari dei disoccupati (Tribunale e Corte Appello Milano, Tribunale Brescia)
- Particolare rilevanza per i richiedenti asilo che normalmente non hanno un lavoro pregresso